



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**VISTO** il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

**VISTO** il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”*;

**VISTE** le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020;

**VISTI** i decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, recante *“Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”* e 10 febbraio 1996, n. 103, recante *“Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”*;

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevede, tra l'altro, misure di sostegno al lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** l'articolo 44, comma 1, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020 con cui, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, è stata individuata la quota parte, pari a 200 milioni di euro, del limite di spesa a valere sul "Fondo per il reddito di ultima istanza" da destinare, per il mese di marzo, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e sono stati definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione della predetta indennità;

**VISTO** l'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, laddove prevede che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva ai predetti enti;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 53073 del 27 aprile 2020 con cui, ai sensi dell'articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, è stata disposta la variazione di bilancio incrementativa dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 per ulteriori 200 milioni di euro, portando il Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, alla consistenza complessiva di 500 milioni di euro per il 2020;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020 con cui è stata conseguentemente elevata a 280 milioni di euro per l'anno 2020 la quota parte del limite di spesa a valere sul "Fondo per il reddito di ultima istanza" da destinare, per il mese di marzo, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** l'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ha apportato modifiche all'articolo 44 del citato decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 78, comma 1, lett. a) del citato decreto, che ha aumentato a 1.150 milioni di euro le risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n.18 del 2020

**VISTO** l'articolo 78, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, il quale dispone che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di pensione;

**VISTO** l'articolo 78, comma 3, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, laddove prevede l'abrogazione dell'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

**VISTO** l'articolo 78, comma 4, del suddetto decreto-legge n. 34 del 2020, laddove dispone che gli oneri derivanti dal medesimo articolo sono conseguentemente pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020;

**RILEVATO** che l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 per i lavoratori liberi professionisti è stata fissata in misura pari a euro 600 per il mese di marzo con decreto ministeriale del 28 marzo 2020;

**CONSIDERATO** che, anche per il mese di aprile, occorre garantire un beneficio per il sostegno al reddito dei liberi professionisti obbligatoriamente iscritti alle gestioni amministrate dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività libero-professionale;

**RITENUTA** l'opportunità di fissare i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al citato dall'articolo 44 del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 in favore dei liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, anche per il mese di aprile, in conseguenza delle modificazioni apportate dall'articolo 78, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**DECRETA**

**Articolo 1**

*(Indennità per i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul "Fondo per il reddito di ultima istanza")*

1. La quota parte del limite di spesa del Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'articolo 78, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinato al sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, per i mesi di aprile e maggio, è pari a 650 milioni di euro per l'anno 2020. A valere sul predetto limite di spesa trovano altresì prioritaria copertura finanziaria eventuali eccedenze di spesa rispetto al limite di spesa di 280 milioni di euro per l'anno 2020 derivanti dall'ammissione a pagamento da parte degli enti previdenziali di domande relative all'indennità per il mese di marzo in relazione alle quali non è stato possibile disporre il pagamento medesimo in quanto eccedente il predetto limite di spesa di 280 milioni di euro.
2. Il sostegno al reddito di cui al comma 1, costituito da un'indennità, per il mese di aprile 2020 è pari a 600 euro.
3. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020, emanato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del menzionato decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come integrato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di aprile 2020.
4. L'indennità di cui al comma 2 è riconosciuta anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e entro il 23 febbraio 2020, purché nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto attestino un reddito professionale entro i limiti indicati nel decreto ministeriale 28 marzo 2020.
5. L'indennità, corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 3, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, con i benefici di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, con i benefici di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

## **Articolo 2**

*(Definizione di cessazione, riduzione e sospensione dell'attività)*

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per cessazione dell'attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020;

b) per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

2. La definizione di cui al comma 1, lett. b) non si riferisce a coloro che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso degli anni 2019 e 2020.

## **Articolo 3**

*(Platea dei beneficiari, modalità di attribuzione dell'indennità e obbligo degli elenchi dei beneficiari)*

1. Per coloro che non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020, emanato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, come integrato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, ai fini del riconoscimento delle indennità di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) non devono essere titolari di pensione.

2. Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui al presente decreto sono presentate dai professionisti dal 8 giugno 2020 agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria cui sono iscritti, che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo direttamente all'interessato.

3. L'indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

4. L'istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- a) di essere libero professionista, non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  - b) di non aver percepito o di percepire le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, né le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,;
  - c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  - d) di aver conseguito nell'anno di imposta 2018 un reddito professionale non superiore agli importi di cui all'articolo 1, comma 2 lettere a) e b), del decreto ministeriale 28 marzo 2020 oppure, in caso di iscrizione all'ente di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell'anno 2019 e 2020, di aver conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi;
  - e) di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre del 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 28 marzo 2020, fatto salvo quanto previsto per i nuovi iscritti all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.
5. All'istanza deve essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.
6. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell'indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 4 e 5 o presentate dopo l'8 luglio 2020.
7. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono ai sensi del successivo articolo 4, alla erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio di cui al precedente comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 4.
8. Gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono l'elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l'indennità di cui all'articolo 1, all'Agenzia delle entrate e all'INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire con accordi di cooperazione tra le parti.





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**Articolo 4**

*(Monitoraggio ed integrazione del Fondo)*

1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria comunicano con cadenza settimanale a partire dal 15 giugno 2020 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende immediata comunicazione agli enti previdenziali che potranno erogare le ulteriori prestazioni previa attuazione di quanto previsto all'articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020 e all'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.

**Articolo 5**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede a valere sul capitolo 4319 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2020. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza sulla base di apposita rendicontazione.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 29 MAG 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
Roberto Gualtieri



FR